(N. 1325)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1345)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (PICCIONI)

col Ministro dell'Industria e commercio (TOGNI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero (LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1950

Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici è sottoposta all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'autorizzazione è data di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Il rilascio delle licenze di importazione dall'estero dei prodotti e degli alimenti di cui al precedente articolo è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Gli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti di cui agli articoli precedenti, nonchè le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere alle norme prescritte dal regolamento.

Art. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici, dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 1, nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 5.

Chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza l'autorizzazione prevista nell'articolo 1 e nell'articolo 4, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte.

In caso di condanna, l'Alto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente della Camera dei deputati Gronchi.